

CONTRATTO ASI N.

"Potenziamento CNM – Fase 0"

”

C.I.G.

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in
Via del Politecnico snc – 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 -
rappresentata dal Direttore Generale ff ing. Roberto IBBA

E

_____ (d'ora innanzi denominata indicata come **Contraente**)
con sede legale in _____, - con capitale sociale € _____ e
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di.....al n.
_____ - C.C.I.A.A. di _____ Codice Fiscale e Partita IVA
n. _____ rappresentata da _____ nella sua qualità
di _____

Il presente Contratto consta:

- di n. 27 articoli, per complessive pagine
- di un Allegato Tecnico Gestionale per complessive n..... pagine;



INDICE

PREMESSE

- ART. 1 Natura delle premesse
- ART. 2 Oggetto del contratto
- ART. 3 Durata del contratto
- ART. 4 Piano dei lavori
- ART. 5 Prezzo
- ART. 6 Piano e modalità di pagamento
- ART. 7 Penalità
- ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
- ART. 9 Oneri fiscali
- ART. 10 Fidejussioni
- ART. 11 Responsabilità del Contraente
- ART.12 Subappalto
- ART. 13 Documentazione
- ART.14 Organizzazione dell'ASI
- ART. 15 Organizzazione del Contraente
- ART. 16 Commissione di collaudo
- ART. 17 Innovazioni e varianti
- ART. 18 Accettazione, consegna finale e proprietà
- ART. 19 Beni posti dall'ASI a disposizione del contraente
- ART. 20 Materiali di provenienza estera
- ART. 21 Cessione del contratto – cessione del credito



ART. 22 Permessi e autorizzazioni

ART.23 Assicurazioni

ART.24 Forza Maggiore

ART. 25 Comunicazioni e corrispondenza

ART. 26 Risoluzione del contratto

ART.27 Normativa e Foro competente

ART.28 Codice di comportamento ASI



PREMESSE

l'ASI intende presso il proprio centro di Matera la possibilità di ricevere dati da molte missioni, e di realizzare un'effettiva "Earth Situation Awareness" a beneficio delle Istituzioni, dei cittadini e delle piccole e grandi imprese interessate a sviluppare nuovi servizi, anche attraverso innovative start-up.

Tale obiettivo è perseguibile tramite potenziamento del già esistente Centro Nazionale Multimissione (CNM), che dovrà diventare una infrastruttura di terra di rilevanza nazionale ed internazionale, creando una banca dati specializzata sull'area mediterranea integrata rispetto ai sensori.

Tale obiettivo si integra poi con la necessità di contribuire all'architettura di ground segment definita dall'ESA per il programma Copernicus (GMES), uno dei più ambiziosi programmi di osservazione della terra a livello mondiale, nei termini del Collaborative Ground Segment.

Obiettivo delle attività contrattuali è effettuare la Fase 0 del Programma "Potenziamento del CNM", realizzando un sistema di disseminazione all'utenza dei prodotti della costellazione Sentinel (satelliti 1A/B, 2A/B, 3), basato sul componente DHuS sviluppato da ESA nell'ambito del Sentinel Ground Segment e fornito da ASI al contraente a titolo di Customer Furnished Item (CFI).

Il presente contratto per la realizzazione di attività, infrastrutture tecniche e servizi relativi al "Potenziamento Centro Nazionale Multimissione", è finanziato dal MIUR nell'ambito dell'insieme di progetti denominati Premiali (art. 5 del decreto



ministeriale 9701Ric. dell' 11.11.2011), istituiti con l' art.4 comma 2 del decreto legislativo 213/2009 ed inviati al MIUR (in riferimento alla nota n. 2914 del 6 dicembre 2011 avente come oggetto “Progetti Premiali”) con lettera del presidente ASI, prot. ASI 0000298 del 13/01/2012 (prot interno CE-PRZ-2012-012).

Considerato quanto sopra detto in relazione ai Progetti premiali, le attività effettuate nell’ambito del presente contratto potranno essere sottoposte a rendicontazione sulla base dello schema di rendiconto che si allega al presente Contratto.

ASI ha indetto pertanto una procedura competitiva- ai sensi dell'art. 55 e degli artt. 81 e 83 del D.lgs. n.163/2006 per l’affidamento delle attività afferenti il progetto “Potenziamento CNM” ;

La Società con decreto del Direttore Generale deln.....è risultata aggiudicataria della predetta gara, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;

Il capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dal Contraente in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto. L’Allegato Tecnico Gestionale è stato definito **basandosi su quanto contenuto nel capitolato tecnico di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.**

La Societàha presentato la documentazione prevista dal disciplinare di gara e, pertanto, si può procedere alla stipula del presente contratto.



Il codice identificativo del presente contratto (CIG) è il seguente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1** L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente contratto, l'esecuzione delle attività relative al "Potenziamento del CNM" relativamente alla Fase 0.
- 2.2** Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nell'Allegato Tecnico Gestionale, che costituisce parte integrante del presente contratto, insieme con il Capitolato Tecnico e l'offerta di gara del Contraente, nonché tutta la documentazione di gara (anche se non materialmente allegata).
- 2.3** Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
- Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 3



DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1** Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula ed avrà la durata di 40 mesi a partire dalla data del Kick off.
-

ARTICOLO 4

PIANO DEI LAVORI

- 4.2** Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico-Gestionale, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.), da tenersi entro sette giorni dalla stipula del contratto:

4.2.1) Riunione Iniziale	T0
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento	T0 + 4 mesi
4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento	T0 + 12 mesi
4.2.4) Riunione Finale	T0 + 40 mesi

ARTICOLO 5

PREZZO

- 5.1** Il prezzo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € - _____ + IVA .



5.2 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

5.3 A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente ha presentato la fidejussione di cui all'art. 10.1 seguente.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all'articolo 5.1:

- a) € _____ (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.2).
- b) € _____ (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.3).
- c) € _____ (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.4).

6.2 Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a), 6.1.b), saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal Responsabile del Procedimento dell'ASI, sulla corrispondenza in qualità, quantità e



tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale del presente contratto.

6.3 La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.c) sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente effettuata dal Responsabile del Procedimento, e della successiva verifica effettuata dalla Commissione di Collaudo ai sensi dei successivi artt. 14 e 16 , sul positivo completamento, da parte del Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.4) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale del presente contratto .

6.4 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento dell'ASI con lettera o fax entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. L'invio delle fatture da parte del Contraente avverrà con corriere espresso o con consegna diretta. In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà emettere fattura anche ai fini del successivo art. 8 fatto salvo il diritto dell'ASI anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul raggiungimento degli eventi. Per le comunicazioni di cui sopra sono comunque ammessi mezzi equivalenti.

6.5 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel



successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente alle attività non effettuate o non conformi in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto, dal Responsabile del Procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.

6.6 Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di disaccordo fissato dall'ASI. Superato il periodo fissato e/o non accettato il lavoro, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.

6.7 Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie e dovranno riportare il Codice di Identificativo di Gara (CIG). Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il



pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.

-
- 6.8** Unitamente all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento ed alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa consulenti. Il Contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del Contratto.
- 6.9** I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente medesimo ai subappaltatori.

ARTICOLO 7

PENALITÀ

7.1 Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico Gestionale relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività, al monitoraggio dei processi e ai livelli di servizio e alla fornitura della documentazione richiesta. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per



ognuno degli eventi chiave di cui all'art. 4, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini del successivo art. 26, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute dalla Commissione di Collaudo essenziali per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

7.2 L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di collaudo sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa, sentito il parere del Responsabile del Procedimento .

L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

7.3 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.

ARTICOLO 8



RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.

8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, le parti determinano che si applica il saggio di interesse legale, di cui al D.Lgs. 231/2002.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.



ARTICOLO 10

FIDEJUSSIONI

10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria della Banca..... n.con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e di importo pari ad euro

Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale.

10.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 113 del D.Lgs.163/2006.

10.3. La fidejussione di cui al presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASI.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

11.1 Il Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per conto terzi attività aventi lo stesso oggetto del contratto, come specificato nell'Allegato Tecnico Gestionale.

11.2 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.



11.3 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatori.

11.4 Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.

11.5 Il Contraente è tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dall'ASI ai subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

(L'affidamento in subappalto è in ogni caso subordinato all'eventualità che il Contraente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare)

12.1 Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art .118 del D.Igs. 163/06 e s.m.i. In particolare, come risulta dagli atti di gara, è stato richiesto di avvalersi del subappalto per le seguenti attività:

- nella misura del%

- nella misura del%.



12.2 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.

12.3 Per quanto concerne i subappaltatori è fatto obbligo al Contraente di Fornire copia dei contratti stipulati entro 30 gg dalla data della stipula. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori.

ARTICOLO 13

DOCUMENTAZIONE

Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell'Allegato Tecnico Gestionale nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.

Il Contraente si impegna a rendere disponibile all'ASI, la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

Il Contraente è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un periodo quinquennale dall'accettazione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI



14.1 L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (di seguito denominato RUP) che si interfacerà con gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio del contratto.

14.2 L'ASI, attraverso il RUP, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- rilasciare il nulla osta per i pagamenti di cui al precedente articolo 6, confermato dal Responsabile unico del Procedimento;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile del Procedimento in merito alle eventuali penali, qualora avesse rilevata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle stesse;
- esprimere i pareri richiesti nei casi previsti.

ARTICOLO 15

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l'intera



durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI individuando anche le ulteriori esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio. Il Responsabile deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio con il Responsabile del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

ARTICOLO 16

COMMISSIONE DI COLLAUDO

16.1 L'ASI nominerà una Commissione Collaudi la cui regolamentazione è prevista dal "Disciplinare collaudo per i programmi istituzionali dell'ASI", che si riunirà in occasione dell'evento di cui all'art. 4.2.4, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

- a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
- b) verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- c) accertare i pagamenti effettuati;



- d) esprimere il proprio parere in merito all'applicazione delle penali, di cui all'art. 7, inviandolo per iscritto al Responsabile del Procedimento;
- e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione della rata di cui all'art. 6, relativamente al punto 4.2.4) , e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Responsabile del Procedimento, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali;
- f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione dei lavori, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo si interfaccia con il Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 17

INNOVAZIONI E VARIANTI

17.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 s.m.i.

17.2 Nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI può aumentare o diminuire il servizio e il Contraente è tenuto all'esecuzione del servizio alle



medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa vigente , fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo d'appalto, ai sensi dell'art. 311, comma 4, del DPR 207/2010 e s.m.i. Oltre questo limite l'appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 18

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE, PROPRIETA'

18.1 Tutta la documentazione realizzata e/o acquisita nell'ambito del contratto, così come descritta nell'Allegato Tecnico Gestionale, sarà consegnata all'ASI per approvazione nelle modalità ivi definite. Della consegna sarà redatto apposito verbale.

L'accettazione da parte dell'ASI della fornitura definita nell'Allegato Tecnico Gestionale è subordinata all'emissione, da parte del contraente, di tutta la documentazione prevista e dell'attestazione che tutta la documentazione prodotta è conforme a quanto previsto e concordato con l'ASI.

Entro 20 giorni lavorativi dall'approvazione da parte ASI del collaudo che abbia avuto esito positivo, l'ASI comunicherà l'accettazione della fornitura contrattuale. La fornitura contrattuale diverrà quindi di proprietà dell'ASI.

La distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del contraente.



ARTICOLO 19

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

19.1 Le infrastrutture, gli equipaggiamenti, le forniture e i documenti così come definiti *nell' Allegato Tecnico Gestionale al paragrafo.....* saranno messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto

Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.

Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività.

19.2 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.

Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 20



MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

- 20.1** In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate eventualmente necessarie per le attività del contratto.
- Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente, che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

ARTICOLO 21

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

- 21.1** Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. 163/06. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 21.2** E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 163/06, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dal Contraente opportuna comunicazione scritta all'ASI, che si riserva di



accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione del Contraente stesso.

21.3 Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, all'ASI e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

ARTICOLO 22

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

22.1 E' fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.

Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 23

ASSICURAZIONI

23.1 Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Agenzia Spaziale Italiana.



Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi e delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dell'Agenzia.

Conseguentemente, il Contraente esonera l'Agenzia da dette responsabilità.

- 23.2** A garanzia di quanto sopra, il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. _____ con _____, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a persone o cose da incidenti verificatisi nell'esecuzione del servizio, anche se non direttamente provocati dal proprio personale.

L'esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data dal Contraente all'Agenzia prima della stipula del Contratto.

ARTICOLO 24

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 24.1** Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia



in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

In base alla citata comunicazione, la Commissione di Collaudo accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore.

Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause sovrammenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.

Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 25

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto



e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana – via del Politecnico snc – 00133 ROMA
all'attenzione del *Responsabile Unico del Procedimento*;

per il Contraente

.....

all'attenzione del Responsabile del Servizio

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

26.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
- trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto ritenuta dalla Commissione di Collaudo;



- sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- violazione della Legge Antimafia D. Lgs 159/2011;

26.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

26.3 Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

26.4 Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 verrà risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni



finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste-Italiane SpA.

ARTICOLO 27

NORMATIVA E FORO COMPETENTE

- 27.1** L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell'ASI e dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.).
- 27.2** Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione l'articolo 36 del Capitolato Generale dei contratti dell'ASI.
- 27.3** Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.

ARTICOLO 28

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

- a) La Società dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it).



b) Tanto premesso, La Società, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:

- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c) L'inosservanza di tali impegni da parte di La Società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale ff

Ing. Roberto IBBA

